



Scheda informativa

DE/FR

# Ampliamento del sostegno alle persone affette da malattie psichiche

Contesto:

## Ulteriore sviluppo dell'AI

Data:	15 febbraio 2017
Stato:	Messaggio
Ambiti:	Assicurazione invalidità (AI)


L'AI si sta trasformando con successo da un'assicurazione di rendite in un'assicurazione finalizzata all'integrazione. Anche il suo risanamento finanziario è sulla buona strada. Il merito va soprattutto alle ultime revisioni e ai maggiori investimenti nell'integrazione.

Le analisi dell'AI come pure un rapporto dell'OCSE del 2014 indicano però che, nel caso di determinati gruppi, l'assicurazione può ancora fare molto per evitare l'insorgenza precoce di un'invalidità e la dipendenza da una rendita: si tratta innanzitutto dei bambini, dei giovani con problemi di salute nonché dei giovani adulti e degli adulti affetti da malattie psichiche. L'ulteriore sviluppo dell'AI offre pertanto un sostegno mirato a questi assicurati durante tutta la fase che va dall'età prescolastica alla vita lavorativa, passando per la scuola dell'obbligo e la formazione. Un elemento importante della revisione è che l'AI accompagnerà e assisterà più intensamente gli assicurati e le persone che li circondano.

Obiettivo

### Importanza crescente delle malattie psichiche per l'AI

Attualmente le malattie psichiche sono la causa più frequente di concessione di una rendita AI. Se da un lato il numero dei beneficiari di rendita è complessivamente in costante diminuzione da dieci anni, dall'altro il numero delle persone costrette ad uscire dal processo lavorativo per una malattia psichica si mantiene a livelli alti.



Si può dunque concludere che non si fa ancora abbastanza per sostenere queste persone in modo mirato. Per questa ragione, nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'AI sono previsti i miglioramenti seguenti:

- offerta di consulenza e accompagnamento più costante e a lungo termine;
- ampliamento del rilevamento tempestivo;
- concessione più flessibile dei provvedimenti di reinserimento;
- introduzione di un nuovo provvedimento professionale denominato «fornitura di personale a prestito».

Misure

### **Ampliamento dell'offerta di consulenza e accompagnamento**

Con la 5a revisione AI e il primo pacchetto di misure della 6a (revisione 6a), l'AI ha potuto migliorare le sue prestazioni in materia di consulenza e accompagnamento, ad esempio mediante un coaching in fasi difficili e nella ricerca di un posto di lavoro. Le esperienze fatte finora mostrano che questo sostegno può essere necessario non solo in determinate fasi, ma anche nel corso dell'intero processo d'integrazione. Nel caso dei disturbi psichici, il decorso della malattia può essere molto altalenante. Per questa ragione, per molte persone interessate è decisiva un'offerta tempestiva e costante di consulenza e accompagnamento, e questo vale non solo per gli assicurati direttamente toccati, ma anche per i loro datori di lavoro e i medici curanti nonché per altri specialisti attivi nel mondo della scuola e della formazione. Oggi l'AI può offrire queste prestazioni solo nel momento in cui per una persona sia già stata effettuata una comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo oppure presentata una richiesta di prestazioni. Prima l'AI è in grado di fornire informazioni e accompagnamento, maggiori sono le possibilità di evitare l'insorgenza di un'invalidità imminente e la perdita del posto di lavoro. L'ulteriore sviluppo dell'AI si prefigge pertanto di fornire agli assicurati e ai loro datori di lavoro un'offerta di consulenza e accompagnamento costante – e non solo occasionale, come oggi – che inizi dalla fase del rilevamento tempestivo e finisca, a seconda della situazione individuale, al più tardi tre anni dopo la conclusione della fase dell'integrazione.

### **Ampliamento del rilevamento tempestivo**

Lo strumento del rilevamento tempestivo permette di individuare per tempo le persone con problemi di salute e sostenerle senza formalità burocratiche, in modo che non debbano uscire dal mondo del lavoro e ricorrere a ulteriori provvedimenti d'integrazione. L'attività pratica e diversi studi scientifici dimostrano che il rilevamento tempestivo, associato a un intervento rapido, svolge un ruolo fondamentale per il buon andamento dell'integrazione e del reinserimento nel mercato del lavoro. È infatti decisamente più facile mantenere un posto di lavoro che trovare un nuovo datore di lavoro, soprattutto per le persone con problemi psichici.

Ancora oggi spesso l'AI ottiene troppo tardi le informazioni necessarie, poiché il rilevamento tempestivo è limitato alle persone che presentano un'incapacità al lavoro da almeno 30 giorni o che si sono dovute assentare dal lavoro ripetutamente e per brevi periodi nell'arco di un anno. Specialmente nel caso degli assicurati con problemi psichici, però, l'invalidità è il punto d'arrivo di un processo silenzioso, che può iniziare molto prima dell'insorgere di un'incapacità al lavoro ed è spesso accompagnato da problemi di carattere psicosociale. Per questo motivo, l'AI deve poter essere coinvolta il più presto possibile quando un lavoratore manifesta i primi segnali di un'imminente incapacità al lavoro. Il progetto di revisione prevede pertanto di eliminare le limitazioni attuali, in modo che tutte le persone con un rischio imminente di incapacità al lavoro possano beneficiare del rilevamento tempestivo.

### **Flessibilizzazione dei provvedimenti di reinserimento**

Con la 5a revisione AI sono stati introdotti i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale. Volti a potenziare la capacità al lavoro residua in vista di un'integrazione costante e duratura, questi provvedimenti combinano aspetti sociali, psicologici e professionali quali l'adattamento al processo lavorativo, lo stimolo della motivazione a lavorare, la stabilizzazione della personalità e l'esercizio della capacità di socializzazione di base. Il loro scopo è sostenere le persone affette da malattie psichiche il cui stato di salute non è sufficientemente stabile per consentire il collocamento nel mercato del lavoro primario o l'esecuzione di provvedimenti più impegnativi.

È ormai comprovato che i provvedimenti di reinserimento sono una buona preparazione all'esecuzione dei provvedimenti professionali. Tuttavia, rispetto ad altri provvedimenti d'integrazione, sono concessi piuttosto raramente e non vengono attuati praticamente mai nel mercato del lavoro primario. In questo contesto, l'AI ha dunque ancora un certo potenziale inutilizzato, che si prevede di sfruttare con le modifiche seguenti: in primo luogo, in futuro sarà possibile assegnare più volte i provvedimenti di reinserimento ed eseguirli per una durata complessiva superiore a due anni e, in secondo luogo, tutti i datori di lavoro presso cui sono realizzati i provvedimenti – e non solo quello attuale dell'assicurato – avranno diritto a un'indennità.

### **Introduzione della fornitura di personale a prestito**

Il Consiglio federale aveva già proposto l'introduzione della fornitura di personale a prestito nel secondo pacchetto di misure della 6a revisione AI (revisione 6b), sulla base delle esperienze fatte dall'AI con diversi progetti pilota (XtraJobs, Passerella verso l'impiego). Il Consiglio nazionale e quello degli Stati avevano approvato senza discussione la proposta del Governo, ma la revisione 6b nel suo complesso non aveva ottenuto la maggioranza dei consensi. La fornitura di personale a prestito è stata quindi attuata a titolo di progetto pilota e dovrebbe ora essere introdotta nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'AI, tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite nella fase sperimentale.

La fornitura di personale a prestito è tesa a colmare la lacuna esistente tra il lavoro a titolo di prova e i provvedimenti che sfociano in un'assunzione diretta nel mercato del lavoro primario, come mostra lo schema seguente.

	<i>Prestazioni finanziarie dell'AI</i>	<i>Modalità di assunzione</i>	<i>Prospettive dell'assicurato sul mercato del lavoro</i>	<i>Prestazioni finanziarie del datore di lavoro o dell'impresa acquisitrice</i>
<b>1. Assunzione</b>	Nessuna	Contratto di lavoro	Buone	Datore di lavoro: salario del dipendente
<b>2. Assunzione con assegno per il periodo d'introduzione (API)</b>	API al datore di lavoro (durata determinata)	Contratto di lavoro	Medie: l'assicurato necessita di un periodo d'introduzione per poter fornire pienamente le prestazioni	Datore di lavoro: salario del dipendente
<b>3. Fornitura di personale a prestito</b>	1. Indennità al prestatore di personale per il servizio fornito 2. In alcuni casi, premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e contributi alla cassa pensioni	1. Contratto di lavoro tra l'assicurato e il prestatore di personale 2. Contratto di fornitura di personale a prestito tra l'impresa acquisitrice e il prestatore di personale	Medie: bisogno di sostegno nella ricerca di un posto	1. Impresa acquisitrice: versamento della prestazione lavorativa al prestatore 2. Prestatore: versamento del salario del dipendente
<b>4. Lavoro a titolo di prova</b>	Indennità giornaliera o rendita	Nessun contratto di lavoro	Da accertare: la capacità di rendimento deve essere prima messa alla prova nell'attività pratica	Nessuna

La fornitura di personale a prestito persegue due obiettivi: si tratta, da un lato, di consentire all'assicurato di svolgere un'attività nel mercato del lavoro primario, acquisire ulteriore esperienza professionale e quindi aumentare le proprie possibilità di collocamento e, dall'altro, di permettere al datore di lavoro di conoscere l'assicurato, facendo così aumentare le probabilità di un'assunzione.

La riforma prevede che gli uffici AI concludano contratti di prestazioni con prestatori di personale nel quadro della gestione dei contratti e poi attribuiscono mandati concreti in base a essi.

**1) Persone che esercitano un'attività lucrativa e sono affette da depressione**

Alle persone che esercitano un'attività lucrativa e sono affette da depressione capita tra l'altro di assentarsi frequentemente e ripetutamente dal lavoro, di essere sempre meno concentrate e quindi di rendere meno. Spesso questo processo è accompagnato da problemi personali e di carattere psicosociale e dalla paura di perdere il posto di lavoro, il che aggrava ulteriormente la spirale discendente.

Oggi è possibile effettuare una comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo solo se la persona interessata presenta un'incapacità al lavoro da almeno 30 giorni. Per questo motivo il rilevamento tempestivo avviene talvolta troppo tardi, dopo che il rapporto di lavoro è già stato sciolto.

**Con l'ulteriore sviluppo dell'AI** il rilevamento tempestivo sarà ampliato e vi si potrà ricorrere sin dall'insorgere di un rischio d'invalidità. La persona affetta da depressione sarà sostenuta senza formalità burocratiche e la consulenza finalizzata all'integrazione sarà proposta prima rispetto a oggi, sia all'assicurato che al suo datore di lavoro. In tal modo aumenteranno le probabilità che l'assicurato possa mantenere il posto di lavoro.

**2) Persone incapaci al lavoro affette da un disturbo (dissociale) della personalità**

Le persone incapaci al lavoro affette da un disturbo (dissociale) della personalità mostrano nella maggior parte dei casi problemi comportamentali e faticano a rispettare le norme sociali e ad agire responsabilmente. Il loro curriculum professionale è spesso caratterizzato da diverse interruzioni e mostra in generale poca costanza.

**Con l'ulteriore sviluppo dell'AI** una persona affetta da tali disturbi potrà partecipare a un provvedimento di reinserimento per preparare all'integrazione professionale anche se ne ha già usufruito prima. In tal modo s'intende promuovere e migliorare la capacità al lavoro residua. Inoltre, se l'assicurato parteciperà al provvedimento presso un nuovo datore di lavoro, in futuro anche quest'ultimo potrà beneficiare di un sostegno finanziario per l'assistenza fornita all'assicurato. Alla conclusione del provvedimento di reinserimento, l'assicurato potrà essere collocato presso un datore di lavoro mediante la fornitura di personale a prestito. Il prestatore di personale sgraverà il datore di lavoro da determinati oneri amministrativi. L'assicurato e il datore di lavoro potranno usufruire di un'adeguata offerta di consulenza e accompagnamento da parte dell'AI per l'intera durata del provvedimento di reinserimento e fino a tre anni dopo la conclusione della fornitura di personale a prestito. In questo modo s'intende promuovere una (re)integrazione duratura nel mercato del lavoro.

**Versioni del documento in altre lingue:**

Version française : « Offrir davantage de soutien aux assurés atteints dans leur santé psychique »  
Deutsche Version: „Ausbau der Unterstützung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen“

**Documenti di approfondimento dell'UFAS:**

Scheda informativa: "Aumentare le opportunità dei bambini in vista del loro futuro ingresso nel mondo del lavoro"  
Scheda informativa: "Evitare che i giovani inizino la vita adulta da beneficiari di rendita"  
Scheda informativa: "Migliore coordinamento con i medici e i datori di lavoro"

<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html>

**Informazioni utili:**

Messaggio concernente la legge su l'assicurazione per l'invalidità  
Modifica della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (Disegno)  
Rapporto sui i risultati della procedura di consultazione

**Contatto**

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Comunicazione

+41 58 462 77 11

[kommunikation@bsv.admin.ch](mailto:kommunikation@bsv.admin.ch)